

Comune di Vicenza

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO NELLE PIAZZE E VIE DEL CENTRO STORICO DI VICENZA - PERIODO 01/10/2024-30/09/2027 (CON EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE).

Art. 1 (Oggetto e durata)

Affidamento dell'organizzazione del mercato dell'antiquariato e del collezionismo che si svolge la seconda domenica del mese in centro storico a Vicenza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del mercato dell'antiquariato, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18/7/2002.

La durata sarà di tre anni a partire dal 1° ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 (Orario e modalità di svolgimento del mercato)

Il mercato ha luogo la seconda domenica di ogni mese da settembre a luglio nella fascia oraria prevista con apposita ordinanza sindacale, indicativamente periodo estivo dalle 8.00 alle 18.00 - periodo invernale dalle 8.00 alle 16.00.

Il mercato è sospeso nel mese di agosto e nel mese di luglio potrà svolgersi anche lungo Viale Venezia e Viale Dalmazia.

Art. 3 (Corrispettivo all'affidatario)

L'attività di gestione del mercato dovrà essere effettuata senza scopo di lucro.

L'affidatario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell'organizzazione, assicurazioni, ecc. tra un importo minimo di € 30,00 e massimo di € 150,00 per posteggio.

E' vietato imporre agli operatori il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo individuato al comma precedente.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area della manifestazione.

Lo svolgimento del mercato deve avvenire senza oneri per il Comune.

Art. 4 (Obblighi dell'affidatario)

L'affidatario si impegna a :

- presentare domanda di mostra-mercato con le date relative al periodo e la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria;
- organizzare gli spazi espositivi delimitando i singoli posteggi;
- presentare, in ordine a ciascun appuntamento il progetto e le relative planimetrie, specificando gli eventi collaterali organizzati;



Comune di Vicenza

- versare la somma offerta in sede di gara entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo per il primo anno quando il versamento è previsto entro il 30 novembre;
- effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale a cadenza mensile relativo alla reale occupazione del mercato;
- versare agli enti e alle società competenti i corrispettivi relativi all'eventuale tariffa di igiene ambientale, consumi di energia elettrica, consumo di acqua e/o ulteriori eventuali oneri;
- al termine di ogni mercato trasmettere all'ufficio commercio aree pubbliche l'elenco degli operatori intervenuti al mercato stesso; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, partita IVA, numero iscrizione Inps/Inail.

Verificare, inoltre, che:

- su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- le attrezzature di vendita siano collocate entro il perimetro del posteggio concesso;
- ogni posteggio sia occupato da un unico operatore e/o hobbista;
- ciascun espositore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l'area utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori.

Attuare, altresì, misure di controllo sull'autenticità dei prodotti posti in vendita, appartenenti alla categoria dell'antiquariato.

Segnalare eventuali illeciti alle autorità competenti vigilando, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che lo regolano.

Art. 5 (Cauzione e assicurazione)

L'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula della convenzione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o versamento dell'importo di euro 4.000,00 a favore del Comune di Vicenza presso la tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, che potranno essere restituiti al termine del previsto periodo di affidamento;
- adeguata copertura assicurativa (polizza danni R.C.T.) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 che sollevi la Pubblica Amministrazione da tutte le responsabilità inerenti ai rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato dell'antiquariato.

La risoluzione della presente convenzione per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero importo cauzionale.

Art. 6 (Obblighi del Comune di Vicenza)

Spetta all'Amministrazione Comunale:

- attribuire all'affidatario il relativo diritto di esclusiva per tre anni (eventualmente prorogabili per ulteriori tre);
- non organizzare e/o autorizzare eventi similari e/o dello stesso genere della manifestazione oggetto della presente convenzione;
- allestire la segnaletica stradale verticale sulle aree mercatali;
- effettuare attività di vigilanza.



Art. 7 (Spostamento temporaneo del mercato)

Il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercato per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi, previa comunicazione all'organizzatore entro un ragionevole termine di preavviso di almeno 20 giorni.

Art. 8 (Responsabilità)

L'area pubblica sede del mercato deve essere restituita, a conclusione di ogni giornata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell'occupazione.

La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell'area, quale conseguenza dell'attività di cui alla presente convenzione, farà carico all'affidatario ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

L'Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 (Risoluzione e recesso)

L'affidamento della gestione del mercato dell'antiquariato si risolverà di diritto qualora l'affidatario:

- incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti (es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell'iniziativa ecc);
- conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione ecc).

Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale.

Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se l'Associazione affidataria della gestione risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento dell'incarico da parte dell'affidatario.

Il Comune di Vicenza potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento dell'incarico nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'allestimento del mercato e senza che l'affidatario abbia a rivendicare alcunché all'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra prospettate, sarà inviata all'affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 60 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l'organizzazione del mercato, sino all'avvenuta comunicazione del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 (Recesso del concessionario)

L'affidatario potrà recedere con preavviso di 120 giorni, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori.

Il recesso dell'affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero deposito cauzionale, come stabilito al precedente art. 5.



Art. 11 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia

Art. 12 (Privacy)

Tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.

Art. 13 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative alla concessione saranno di competenza del foro di Vicenza.

Per l'Associazione	per il Comune
Dott.ssa Francesca De Munari	Avv. Gian Luigi Carrucciu